



Comune di Castiglione della Pescaia

(Provincia di Grosseto)

c.f./p.i. 00117100537

fax 0564/934751-936179

☎ 0564/934751



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Piano comunale di disciplina per l'installazione dei segnali turistici e di territorio – art. 134 del “regolamento d'esecuzione e attuazione del codice della strada” D.P.R. 16 dicembre 1992 n.° 495. Modifica piano generale degli impianti pubblicitari e pubbliche affissioni

Approvato con deliberazione di G.M. n. 420 del 04.12.2001 pubblicata all'albo Pretorio del comune in data 07.12.2001; modificato con deliberazione di G.M. n. 172 del 02.05.2002 pubblicata all'albo Pretorio del Comune dal 07.05.2002; modificato con deliberazione di G.M. n. 67 del 24.02.2004.

- ❑ **Premesso** che il territorio del Comune di Castiglione della Pescaia è caratterizzato da situazioni generali di particolare rilevanza ambientale e panoramica e, come tale, quasi interamente sottoposto a vincoli di tutela ambientale;
- ❑ **Considerato** altresì che il centro abitato di Castiglione della Pescaia capoluogo si sviluppa per intero in modo longitudinale per un tratto di km 4.5 circa e che, detto tratto, è meta di un considerevole flusso di turisti sia italiani che stranieri, in larghissima parte interessati anche al transito veicolare in attraversamento sui principali itinerari stradali;
- ❑ **Accertato** che occorre inderogabilmente procedere a soddisfare le esigenze delle sopra citate masse d'utenza con apposita segnaletica stradale che, disciplini correttamente le correnti di traffico, al fine di indirizzare correttamente il flusso dei veicoli alle varie attività di interesse turistico-alberghiero, commerciali ed artigianali;
- ❑ **Atteso** che nel territorio comunale esiste una segnaletica di indicazione molto carente e installata in modo disordinato;
- ❑ **Visto** l'art. 124 comma 1° del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che recita testualmente:< Si definiscono segnali di indicazione quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali>;
- ❑ **Considerato** che occorre procedere urgentemente al suo riordino, sia per soddisfare le esigenze sopra citate, sia per migliorare l'immagine del nostro paese, anche dal punto di vista dell'arredo urbano;

- **Visto** l'art. 134 comma 5° del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che recita testualmente: < i segnali con le indicazioni di cui al comma 1° lett. b) possono essere installati, a giudizio dell'Ente proprietario della strada , qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema informativo di avvio alle zone di attività, purchè non compromettano la sicurezza della circolazione e dell'efficacia della restante segnaletica stradale e siano installati in posizione autonoma... omissis>;
- **Vista** la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;
- **Preso** atto che, come stabilito dal Ministero delle Finanze con risoluzione n. 262 del 12 novembre 1995, i segnali turistici e di territorio (art. 134 D.P.R. 495/92) e gli impianti di segnaletica utile alla guida, proprio perché hanno una precisa funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti e sono quindi rivolti a garantire una più agevole circolazione, non possono essere assoggettati al pagamento della relativa tassa;
- **Ritenuto** pertanto che per quanto sopra esposto i segnali turistici e di territorio non rientrino nella fattispecie di “ Mezzi Pubblicitari” di cui all'art. 23 del C.D.S. e all'art. 51 del relativo regolamento di esecuzione ma, debbano essere considerati a tutti gli effetti segnali che hanno lo scopo preciso di disciplinare le correnti di traffico e che pertanto non siano soggetti ai divieti e alle limitazioni riportate nel vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Giunta Municipale n. 266 del 21.07.2000;
- **Visto** il verbale della conferenza di servizi prot. n. 5746 del 16.11.2001;
- **Visto** il verbale di approvazione del Collegio di cui all'art. 10 della L.R.T. 52/1999 delle norme relative al piano di installazione della segnaletica turistica e di territorio di cui all'art. 134 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

DELIBERA

1. Di modificare il Piano Generali degli impianti pubblicitari approvato con Delibera di Giunta n. 266 del 21.07.2000, limitatamente ai criteri per l'installazione di segnali turistici e di territorio per quanto concerne tutto il territorio del centro abitato di Castiglione della Pescaia e delle frazioni.
2. Di approvare le seguenti norme relative al piano per la installazione della segnaletica sopra citata:

ART. 1

OGGETTO DEL PIANO

1. Il presente piano, conformemente alla normativa vigente, stabilisce le modalità di installazione e la quantità di segnaletica turistica e di territorio di cui all'art. 134 del D.P.R. 495/92 all'interno dei centri abitati del Comune di Castiglione della Pescaia.

ART. 2

INSTALLAZIONI SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Si devono ritenere soggette alla richiesta di autorizzazione tutte le installazioni di segnaletica di indicazione turistica e di territorio (art. 134 del D.P.R. 495/92) visibile dalle aree atte alla circolazione dei veicoli e dei pedoni e, rientranti nelle aree di rispetto stradale previsto dall'art. 28 comma 1°. Fermo restando che ove non è prevista l'area di rispetto stradale dovrà essere considerata un'area dell'ampiezza di ml. 10 dalla carreggiata stradale.

2. In nessun caso potrà essere autorizzata l'installazione presso edifici di particolare rilevanza storico-artistico ambientale o di luoghi ove è necessario tutelare la natura del paesaggio.

ART. 3

INSTALLAZIONI NON SOGGETTE A RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Non necessitano di autorizzazione le installazioni dei segnali di cui al sopra citato art. 134 D.P.R. 495/92 effettuate dall'Ente proprietario della strada per le seguenti attività:
 - a) "Zona industriale" e "centro commerciale" del tipo fig. II 296; fig. II 297 con relativo simbolo di cui alla figura II 192 e figura II 194 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
 - b) Edifici, attrezzature, uffici pubblici, aree di interesse pubblico, uffici postali, farmacie, scuole, biblioteche, luoghi di culto, edifici religiosi, ecc. ;
 - c) Pronto soccorso e strutture sanitarie pubbliche e private;
 - d) Forze di Polizia (Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Guardia Forestale);
 - e) Strutture sportive pubbliche;
 - f) Edifici di particolare interesse storico – ambientale;
 - g) Luoghi ove si svolgono cerimonie o manifestazioni esclusivamente a carattere temporaneo organizzate o patrocinate dalla Pubblica Amministrazione.
2. Questi segnali potranno essere installati con i gruppi segnaletici pubblici di direzione o di preselezione, fino ad un massimo di sei, purchè realizzati in alluminio 25/10 classe II ed aventi le stesse dimensioni.

ART. 4

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE

1. Il soggetto privato, interessato al rilascio dell'autorizzazione per la installazione della segnaletica turistico e di territorio (art. 134 D.P.R. 495/92), deve presentare al Comando Polizia Municipale domanda in carta legale contenente le seguenti indicazioni:
 - a) generalità, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente, nonché l'indicazione della denominazione, della sede, e del tipo di attività da segnalare;
 - b) Strada, piazza, via, numero civico o ubicazione catastale relative alla installazione;
 - c) Periodo per il quale si richiede l'autorizzazione qualora l'elemento non sia a carattere permanente;
2. Alla domanda dovrà essere allegata **la seguente documentazione in duplice copia¹**:
 - a) Estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2000 con l'esatta indicazione (punto di colore rosso) del luogo oggetto dell'installazione. Tutti i punti di installazione dovranno essere numerati progressivamente;
 - b) Relazione tecnica con indicazione delle distanze dalla sede dell'attività indicata dal segnale;
 - c) Disegno a colori del segnale da installare completo del nome dell'attività da inscrivere nel segnale stradale in scala 1:20;
 - d) Documentazioni fotografica del luogo ove si dovrà collocare il segnale con evidenziato in rosso il punto di installazione. Le fotografie dovranno essere fatte dall'angolazione di provenienza dei veicoli;
 - e) Una auto attestazione, redatta i sensi del DPR 445 del 28.12.2000, con la quale attesti che il segnale d'indicazione che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità che la conformità alle norme previste a

1. parte aggiunta con delibera 172 del 02.05.2002

tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

~~f) Per gli elementi collocati su strade non comunali o in vista di esse, la domanda è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 23 comma 4° del C.D.S. Il Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada è obbligatorio per tutti i segnali di indicazione ricadenti nelle aree di rispetto stradale previsto dalle normative vigenti. (comma sostituito con delibera di G.M. n. 172 del 02.05.2002) .~~ **Per gli elementi collocati su strade non comunali od in vista di esse la domanda deve essere integrata con il N.O. tecnico dell'Ente proprietario della strada. Il suddetto N.O. è obbligatorio per tutti i segnali di indicazione ricadenti nelle aree di rispetto stradale previsto dalle normative vigenti.²**

3. ~~La richiesta di autorizzazione deve essere riferita alla singola attività e, per un numero massimo di 4 (quattro) segnali, ad eccezione:~~

~~a) della segnaletica di cui al successivo art. 11 comma 3° lett. b) dove, per situazioni particolari, può essere autorizzata la installazione fino ad un numero massimo di 6 (sei) segnali Turistici e di Territorio;~~

b) ~~dei segnali stradali di cui alle fig. II 299 e fig. II 300 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495. (comma sostituito dalla deliberazione n. 172 del 02.05.2002).~~ **La richiesta di autorizzazione deve essere riferita ad un numero massimo di 4 (quattro) segnali per ogni attività ad eccezione:**

a) della segnaletica di cui al successivo art. 11 comma 3° lett. c) dove, per situazioni particolari, può essere autorizzata la installazione fino ad un numero massimo di 6 (sei) segnali Turistici e di Territorio;

b) dei segnali stradali di cui alle fig. II 299 e fig. II 300 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

4. Le domande tese ad ottenere l'autorizzazione per la installazione della segnaletica di cui al presente piano saranno valutate e rilasciate in ordine cronologico, intendendosi per data di inizio del procedimento quella di arrivo al protocollo generale del Comune.

ART. 5

TERMINE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Tra la data di presentazione della domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione alla installazione della segnaletica d'indicazione ed il rilascio della stessa, non dovrà intercorrere un periodo superiore a 60 giorni.
2. Qualora la domanda sia incompleta, è assegnato al richiedente un termine di 30 giorni per poterla regolarizzare. La presentazione degli atti necessari per la regolarizzazione costituisce a tutti gli effetti il nuovo termine di decorrenza dell'istanza, non assumendo alcun rilievo la data iniziale della richiesta.
3. La mancata presentazione nel termine suddetto produce l'effetto della rinuncia con conseguente archiviazione della domanda.
4. La segnaletica turistica e di territorio autorizzata deve essere installata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di rilascio. Il soggetto privato titolare dell'autorizzazione, entro lo stesso termine, deve comunicare a questa Amministrazione Comunale l'avvenuta installazione degli impianti autorizzati o i motivi che non l'hanno resa possibile.

ART. 6

COMPETENZE UFFICI COMUNALI

2. periodo modificato aggiunta con delibera 172 del 02.05.2002

- ~~1. L'ufficio di Polizia Municipale dovrà curare il rilascio della relativa autorizzazione amministrativa nel rispetto delle presenti norme e previa acquisizione dei pareri di competenza nel caso che l'installazione della segnaletica avvenga su strade o, in vista di esse, di proprietà di Enti diversi da questa Amministrazione Comunale.~~ (comma sostituito con deliberazione n. 172 del 02.05.2002). **L'ufficio di Polizia Municipale dovrà curare il rilascio della relativa autorizzazione amministrativa nel rispetto delle presenti norme³.**
2. Il Corpo di Polizia Municipale è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate che contenga, in ordine di tempo: l'indicazione della domanda, data del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del segnale autorizzato.
3. Il Corpo di Polizia Municipale vigilerà sul rispetto delle presenti norme.

ART. 7

CESSAZIONE DELLA VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione rilasciata ha validità di anni 3 (tre) ed è tacitamente rinnovata per analogo periodo, salva diversa disposizione dell'Autorità Amministrativa o in forza di legge.
2. L'autorizzazione si ritiene comunque decaduta trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione dell'attività indicata nel segnale.
3. Entro tale termine il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione della segnaletica installata dandone comunicazione scritta all'ufficio di Polizia Municipale. Nel caso che la segnaletica installata non venga rimossa entro i sopra citati 30 giorni si provvederà alla rimozione d'ufficio ed al deposito del segnale presso il cantiere comunale con rivalsa delle spese a carico dell'intestatario dell'autorizzazione.

ART. 8

RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per ogni impianto, tutti i soggetti richiedenti l'autorizzazione sono ritenuti responsabili in solido per la corretta installazione della segnaletica collocata e dei relativi sostegni.
2. Nell'eseguire le installazioni non devono essere danneggiate le opere stradali, le reti impiantistiche sottostanti e sovrastanti e la segnaletica stradale in genere. L'eventuale danneggiamento comporta la sospensione dell'autorizzazione fino al ripristino delle opere danneggiate ed al risarcimento del danno.
3. Tutti i soggetti richiedenti l'autorizzazione alla installazione sono ritenuti sempre responsabili del buon mantenimento della segnaletica installata pena la revoca dell'autorizzazione rilasciata. Qualora i sostegni risultino abbattuti o deteriorati o danneggiati, tutti i titolari dell'autorizzazione sono obbligati in solido alla rimozione e sostituzione, pena la revoca dell'autorizzazione rilasciata. Detto ripristino dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore in caso di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. In caso di inerzia del titolare provvede l'amministrazione Comunale con rivalsa delle spese sostenute.
4. Per eventuali danni a persone e cose causati dalla segnaletica installata da privati, sono da ritenersi responsabili in solido tutti soggetti autorizzati sul solito impianto.

ART. 9

ONERI PER L'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE O RIMOZIONE

1. L'onere per la fornitura, l'installazione, la manutenzione o la rimozione dei segnali turistici e di territorio e dei loro sostegni, installati da privati, è a totale carico di quest'ultimi.

3. parte aggiunta con delibera 172 del 02.05.2002

2. Su tutti gli impianti installati, l'Amministrazione Comunale potrà autorizzare la collocazione di ulteriori segnali fino ad un massimo di sei segnali per ogni singolo impianto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di utilizzare eventuali spazi liberi su impianti non completi al fine di collocare la segnaletica turistica e di territorio prevista dall'art. 3 del presente piano.
3. L'Amministrazione Comunale potrà imporre ai soggetti titolari dell'autorizzazione, lo spostamento dei segnali e dei relativi sostegni qualora la posizione debba essere occupata da opera o segnaletica pubblica senza con ciò dar luogo a diritti o compensi di qualsiasi tipo.

ART. 10 **QUANTITATIVO DI SEGNALETICA AUTORIZZABILE**

1. Ogni singolo impianto non potrà contenere più di n. 6 segnali turisti e di territorio per ogni faccia e, sul retro di ogni segnale, dovranno essere indicati in modo indelebile: i dati della ditta installatrice, numero dell'autorizzazione, la data di rilascio e la data di scadenza.
2. Non potranno essere installati ulteriori impianti qualora sui sostegni già autorizzati è ancora possibile collocare altri segnali turistici e di territorio della stessa tipologia.
3. Nel territorio comunale può essere autorizzata l'installazione di non oltre n. 4 (quattro) segnali turistici e di territorio per ogni soggetto indicato dal segnale; tale limitazione non comprende i segnali di cui all'art. 3 del presente piano e i segnali stradali previsti dall'art. 4 comma 3°.
4. L'installazione dei sostegni sono a carico di chi richiede il posizionamento del primo segnale Turistico e di Territorio. Lo stesso, qualora l'impianto non sia completo, è obbligato ad autorizzare questa Amministrazione Comunale, fin dal ritiro del suddetto provvedimento, a rilasciare altre autorizzazioni fino al raggiungimento del numero massimo previsto (sei).
5. Non potrà in nessun caso essere autorizzata l'installazione di segnali turisti e di territorio presso edifici di particolare rilevanza architettonica, storico e ambientale, ed in luoghi ove è necessario tutelare la natura ed il paesaggio.

ART. 11 **TIPOLOGIA DELLA SEGNALETICA INSTALLABILE**

1. E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, salvo le deroghe di cui al comma 5° dell'art. 77 di tale Regolamento.
2. I colori da adottare per i segnali turistici e di territorio sono quelli previsti dal vigente Regolamento del Codice della Strada e cioè quelli indicati negli artt. 78 comma 2° e 134 dello stesso Regolamento.
3. ~~Gli impianti segnaletici, composti da n. 6 segnali di indicazione, dovranno essere distinti per tipologia di indicazioni (stesso tipo di segnale stradale e stesso colore) secondo il seguente schema:~~
 - ~~a) Impianti segnaletici con cartelli a fondo nero e scritta arancio o giallo (art. 78 comma 2° lett. F e comma 3° lett. B con i simboli previsti e ricompresi dalla fig. II 100 alla fig. II 231. Tali impianti, previsti dall'art. 134 fig. II 296 e fig. II 297 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada per indicare le attività artigianali, industriali, supermercati e centri commerciali.~~
 - ~~b) Impianti segnaletici con cartelli a fondo bianco e scritta nera o blu (art. 78 comma 2° lett. C e comma 3° lett. D) con i simboli previsti e ricompresi dalla fig. II 100 alla fig. II 231 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, per indicare le attività di bar, ristoranti.~~
 - ~~c) Impianti segnaletici di indicazione per le strutture ricettive previste dal Titolo II° Capo I° e Capo II° sezione III° della L.R.T. 23 marzo 2000, n. 42 con cartelli a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come da figura II 298, 299, 300 e 301. La segnaletica di indicazione delle strutture ricettive comprende:~~

- ~~□ Un segnale con funzioni di preavviso di un ufficio di informazione turistico-alberghiera o del segnale di informazione di cui alla fig. II 298;~~
- ~~□ Un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II 299);~~
- ~~□ Una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza, in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione da utilizzare per indirizzare l'utente sugli itinerari di destinazione (fig. II 300 e II 301);~~
- d) ~~Impianti segnaletici con cartelli a fondo marrone e scritta bianca (art. 78 comma 2° lett. E e comma 3° lett. A) con simboli ed iscrizioni di cui alla fig. II 294 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada per indicare le attività di campeggio;~~
- e) ~~Impianti segnaletici di indicazione degli stabilimenti balneari con cartelli a fondo bianco con cornici, iscrizioni e composizione grafica come da fig. II 299, 300, 301 e simbolo di cui alla fig. II 210 del regolamento di esecuzione del codice della strada. La segnaletica di direzione per gli stabilimenti balneari comprende:~~
 - ~~□ Un segnale di informazione generale sul numero ed eventuale denominazione degli stabilimenti balneari (fig. II 299);~~
 - ~~□ Una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione posti in sequenza, in posizione autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione da utilizzare per indirizzare l'utente sugli itinerari di destinazione (fig. II 300 e II 301). (Comma sostituito con deliberazione n. 172 del 02.05.2002). Gli impianti segnaletici, composti da n. 6 segnali di indicazione, dovranno essere distinti secondo il seguente schema:~~
- a) **Impianti segnaletici con cartelli a fondo nero opaco e scritta arancio o giallo (art. 78 comma 2° lett. F e comma 3° lett. B con i simboli previsti e ricompresi dalla fig. II 100 alla fig. II 231. Tali impianti, previsti dall'art. 134 fig. II 296 e fig. II 297 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada per indicare le attività artigianali, industriali, supermercati e centri commerciali. Sulle strade comunali ubicate all'interno della zona artigianale, così come delimitata dal vigente P.R.G., possono essere installati segnali di informazione generale relative al numero e denominazione delle attività artigianali come da fig. II 299 del regolamento di esecuzione del Codice della strada. L'ubicazione per la installazione di tali segnali verrà individuata dal Corpo di Polizia Municipale in base alle richieste formulate dalle attività interessate e nell'ottica di garantire la segnalazione di avvio alle varie attività artigianali;**
- b) **Impianti segnaletici con cartelli a fondo bianco e scritta nera o blu (art. 78 comma 2° lett. C e comma 3° lett. D) con i simboli previsti e ricompresi dalla fig. II 100 alla fig. II 231 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, per indicare le attività di bar; ristoranti; *sale da ballo e discoteche*⁴.**
- c) **Impianti segnaletici di indicazione per le strutture ricettive previste dal Titolo II° Capo I° e Capo II° sezione III° della L.R.T. 23 marzo 2000, n. 42 con cartelli a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come da figura II 298, 299, 300 e 301. La segnaletica di indicazione delle strutture ricettive comprende:**
 - Un segnale con funzioni di preavviso di un ufficio di informazione turistico-alberghiera o del segnale di informazione di cui alla fig. II 298;**
 - Un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II 299);**
 - Una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza, in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, da utilizzare per indirizzare l'utente sugli itinerari di destinazione (fig. II 300 e II 301);**

⁴ periodo aggiunto con deliberazione n. 67 del 24.02.2004

- d) **Impianti segnaletici con cartelli a fondo marrone e scritta bianca (art. 78 comma 2° lett. E e comma 3° lett. A) con simboli ed iscrizioni di cui alla fig. II 294 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada per indicare le attività di campeggio;**
- e) **Impianti segnaletici di indicazione degli stabilimenti balneari con cartelli a fondo bianco con cornici, iscrizioni e composizione grafica come da fig. II 299, 300, 301 e simbolo di cui alla fig. II 210 del regolamento di esecuzione del codice della strada. La segnaletica di direzione per gli stabilimenti balneari comprende:**
 - **Un segnale di informazione generale sul numero ed eventuale denominazione degli stabilimenti balneari (fig. II 299);**
 - **Una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione posti in sequenza, in posizione autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione da utilizzare per indirizzare l'utente sugli itinerari di destinazione (fig. II 300 e II 301)⁵.**

ART. 12

MODALITA' DI INSTALLAZIONE

1. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 81 comma 1° del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, i segnali turisti e di territorio dovranno essere installati sul lato destro della strada, salvo apposite e giustificate deroghe da menzionare nell'autorizzazione rilasciata.
2. ~~E' vietata ogni forma di installazione di tale segnaletica sulle isole spartitraffico, curve, sottopassi, ponti, parapetti, sui dispositivi di protezione stradale, sui pali della pubblica illuminazione, sugli impianti semaforici, sui pali ove è apposta la segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione, di obbligo e sugli impianti previsti dall'art. 3 del presente regolamento. E' inoltre vietata sulle S.P., ed in vista di esse, che attraversano il centro abitato di Castiglione della Pescaia centro e della frazione di Punta Ala ad eccezione della segnaletica prevista dall'art. 3 e dall'art. 11 comma 3 lett. a); lett. e) e lett. d). (comma sostituito dalla deliberazione n. 172 del 02.05.2002).~~ **E' vietata ogni forma di installazione di tale segnaletica sulle isole spartitraffico, curve, sottopassi, ponti, parapetti, sui dispositivi di protezione stradale, sui pali della pubblica illuminazione, sugli impianti semaforici, sui pali ove è apposta la segnaletica stradale di pericolo, di prescrizione, di obbligo e sugli impianti previsti dall'art. 3 del presente regolamento⁶.**
3. ~~I segnali turisti e di territorio non dovranno interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di divieto comunque installati in funzione della circolazione veicolare e pedonale. (comma sostituito con deliberazione n. 172 del 02.05.2002) .~~ **I segnali turisti e di territorio non dovranno interferire con la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di divieto comunque installati in funzione della circolazione veicolare e pedonale⁷.**
4. I segnali generici indicanti "zone artigianali" e "centri commerciali" possono essere installati unitamente alla segnaletica pubblica di direzione purchè non venga superato il limite massimo di 6 (sei) segnali.
5. All'interno della zona artigianale, così come delimitata dal vigente P.R.G., possono essere installati impianti di segnaletica di indicazione, di cui alla fig. II 297 del D.P.R. 495/92, anche in prossimità o corrispondenza degli incroci stradali semprechè tale segnaletica non pregiudichi l'avvistamento e la visibilità della segnaletica stradale di pericolo o di prescrizione (art. 134 comma 7° del D.P.R. 495/92). Resta esclusa l'installazione di tale tipologia di segnaletica sulla

4. comma sostituito con delibera 172 del 02.05.2002

⁶ comma sostituito con deliberazione n. 172 del 02.05.2002

⁷ comma sostituito con deliberazione n. 172 del 02.05.2002

S.P. n. 3 del Padule ove sarà consentita l'apposizione della sola segnaletica prevista dalla fig. II 296 del sopra citato D.P.R..

6. La segnaletica di indicazione alberghiera di cui all'art. 11 comma 3° lett. c del presente piano, oltre a quella già prevista dall'art. 13 comma 2°, può inoltre comprendere:
 - a) Il segnale di preavviso alberghiero di cui alla fig. II 300 al fine di raggruppare le attività ubicate in zone omogenee. L'ubicazione per la installazione di tali segnali verrà individuata dal Corpo di Polizia Municipale in base alle richieste formulate dalle attività interessate e nell'ottica di garantire la segnalazione di avvio ai veri alberghi. L'installazione di tali segnali non dovrà interferire con la segnaletica stradale già esistente e dovrà essere posizionata al di fuori delle aree di intersezioni stradali così come definite dall'art. 3 del vigente C.D.S..
 - b) Il segnale di direzione alberghiera di cui alla fig. II 301 del D.P.R. 495/92, fermo restando la quantità massima di segnali stradali installabili previsti dall'art. 10 comma 3° del presente piano, può essere installato entro un raggio di km. 0,5 dalla sede dell'attività segnalata. I segnali devono essere ubicati al di fuori delle aree di intersezioni stradali.
7. ~~la segnaletica stradale elencata all'art. 11 comma 3° lett. b) ed e) limitatamente alla fig. II 301, fermo restando i limiti previsti dall'art. 10 comma 3°, potrà essere installata esclusivamente lungo le strade di proprietà comunale, al di fuori delle aree di intersezione ed entro un raggio di km. 1,00 dalla sede dell'attività segnalata.~~ (comma sostituito dalla deliberazione n. 172 del 02.05.2002). **La segnaletica stradale elencata all'art. 11 comma 3° lett. b) ed e), limitatamente alla fig. II 301, fermo restando i limiti previsti dall'art. 10 comma 3°, potrà essere installata al di fuori delle aree di intersezione ed entro un raggio di Km. 1.00 dalla sede dell'attività segnalata⁸.**
8. La segnaletica stradale elencata all'art. 11 comma 3° lett. d, fermo restando tutti i principi generali di installazione previsti dal presente piano, potrà essere installata anche sulle strade del centro abitato di proprietà di Enti diversi nel raggio di km. 5.00 dalla sede dell'attività segnalata.
9. La segnaletica di indicazione di avvio agli stabilimenti balneari di cui all'art. 11 comma 3° lett. e) può comprendere:
 - a) Il segnale di cui alla fig. II 299 del regolamento di esecuzione del codice della strada con dimensioni massime di cm. 200 x cm. 200 da posizionare esclusivamente agli ingressi del lungomare di via Roma e di via isola Clodia di Castiglione della Pescaia Capoluogo e agli ingressi di via della Dogana della frazione di Punta Ala.
 - b) Il segnale di preavviso di cui alla fig. II 300 al fine di raggruppare le attività ubicate in zone omogenee. L'installazione di tali segnali non dovrà comunque interferire con la segnaletica stradale già esistente e dovrà essere posizionata al di fuori delle aree di intersezione stradale così come definite dall'art. 3 del codice della strada.

ART. 13

DIMENSIONI DEI SEGNALI STRADALI DI INDICAZIONE

1. ~~Le dimensioni dei segnali turisti e di territorio da installare all'interno del centro abitato del comune devono avere le dimensioni previste dalla tipologia normale dalle tabelle II 7, II 9, II 13a e II 13b del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada realizzate in alluminio 25/10 classe II. Nel centro storico e nel centro antico devono essere previsti segnali realizzati con materiale più consono all'aspetto estetico complessivo della zona di installazione.~~ (comma sostituito con deliberazione n. 172 del 02.05.2002). **Le dimensioni dei segnali turisti e di territorio da installare all'interno del centro abitato del comune devono avere le**

⁸ comma sostituito con deliberazione n. 172 del 02.05.2002

dimensioni previste dalla tipologia piccola o normale delle tabelle II 7, II 9, II 13a e II 13b del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada realizzate in alluminio 25/10 classe II. Nel centro storico e nel centro antico devono essere previsti segnali realizzati con materiale più consono all'aspetto estetico complessivo della zona di installazione⁹.

- ~~2. Agli ingressi dei centri abitati del Comune e lungo la Strada Provinciale delle Collacchie possono essere installati i segnali stradali previsti dalla figura II 299 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada con dimensioni massime di cm. 200 x cm. 200. (comma sostituito con deliberazione n. 172 del 02.05.2002).~~ **Agli ingressi del centro abitato del comune e lungo la Strada Provinciale delle Collacchie possono essere installati i segnali stradali previsti dalla fig. II 299 del Regolamento di esecuzione del Codice Della Strada con dimensioni massime di cm 200 x 200 limitatamente alle attività indicate all'art. 11 comma 3° lettera c)¹⁰.**
3. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse potrà essere consentito solo per particolari situazioni stradali, di traffico, per adeguamento alla segnaletica stradale preesistente o, mediante pannelli aggiuntivi, per indicare il tipo o l'apertura/chiusura dell'attività.

ART. 14

ANCORAGGI E MATERIALI DA UTILIZZARE PER LA INSTALLAZIONE DEI SEGNALI STRADALI TURISTICI E DI TERRITORIO

Fermo restando quanto già previsto dall'art. 4 c. 2 lettera e) del presente regolamento tutti gli impianti dovranno essere fissati saldamente al suolo con dispositivi antirotazione e paline di sostegno in metallo con diametro esterno di mm. 60. Qualora si abbia un gruppo di cartelli in numero uguale o superiore a tre dovrà essere adottato il doppio ancoraggio su due paline. Tutte le paline dovranno essere fissate al suolo mediante getto di calcestruzzo. In ogni caso dovrà essere ripristinata, ove manomessa, la pavimentazione od il manto bituminoso della strada interessata dalla installazione e la eventuale segnaletica orizzontale presente.

ART. 15

SIMBOLI E CARATTERI TIPOGRAFICI SUI SEGNALI

1. L'altezza delle lettere utilizzate per le iscrizioni all'interno del cartello stradale di indicazione non dovrà superare i cm. 10. I cartelli dovranno riportare anche i simboli unificati previsti dalla fig. II 100 alla fig. II 231 del D.P.R. 495/92. Tali simboli rientreranno nel quadrato B (di cm. 18.00 x 18.00) così come riportato nelle figure delle tabelle II 13a e II 13b del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

ART. 16

DISTANZE DALLA CARREGGIATA E DALLA SEDE STRADALE

1. Per i lati stradali privi di marciapiede i segnali dovranno essere installati a distanza non inferiore a mt. 1,00 dalla carreggiata stradale o dal bordo esterno della banchina transitabile.
2. Per i lati stradali provvisti di marciapiede i sostegni verticali dei segnali dovranno essere collocati il più vicino possibile al bordo esterno dell'area di transito dei pedoni così da garantire la maggiore larghezza atta alla circolazione di questi ultimi, che dovrà comunque non risultare inferiore a mt. 0,90. Larghezze inferiori, purchè il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio.

ART. 17

⁹ comma sostituito con deliberazione n. 172 del 02.05.2002

¹⁰ comma sostituito con deliberazione n. 172 del 02.05.2002

ALTEZZA DEI CARTELLI DAL SUOLO

1. Per altezza dei segnali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del segnale più basso dal piano del terreno sottostante .
2. Per i cartelli posizionati completamente al di fuori dei percorsi pedonali, l'altezza minima è di mt. 0,60 e la massima è di mt. 3,20.
3. Per i cartelli posizionati, anche se in parte, su percorsi pedonali l'altezza minima è di mt. 2,20 e la massima è di mt.3,20.
4. Su tratti omogenei di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme .

ART. 18 SANZIONI

1. Coloro che, installando segnali sulle sedi e pertinenze stradali o nelle aree comunque indicate nell'art. 2, non si attengono alle disposizioni dettate dal presente Piano, o non provvedano all'adeguamento dei segnali nei termini previsti, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 39 c. 3° in relazione all'art. 38 c. 13° e dall'art. 24 c. 6° – 7° e 8° del Vigente Codice della Strada.
2. I segnali di indicazione dei quali non è più identificabile un soggetto responsabile dell'installazione, saranno rimossi d'ufficio.
3. La segnaletica rimossa d'ufficio sarà sottoposta alla procedura di cui agli artt. 927 e 928 Codice Civile e successivamente verrà depositata presso il Magazzino Comunale.

ART. 19 ADEGUAMENTO SEGNALETICA INSTALLATA ED EVENTUALMENTE AUTORIZZATA PRECEDENTEMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO

1. Alla parte II° cap. 11° del Vigente PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E PUBBLICHE AFFISSIONI sono aggiunte le seguenti parole: “ limitatamente alle preinsegne il termine di adeguamento è fissato in 150 (centocinquanta) giorni dalla entrata in vigore del presente atto”.
2. Tutta la segnaletica di indicazione esistente all'interno dei centri abitati del Comune che non risulti conforme a quanto disposto dal C.d.S. e dal presente Piano, anche se autorizzata precedentemente, dovrà essere rimossa improrogabilmente entro 150 giorni dall'approvazione del presente Atto.
3. Trascorso inutilmente tale termine, il proprietario della segnaletica di indicazione ritenuta in contrasto con le norme del presente piano e con i principi generali del Codice della Strada, sarà sanzionato ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285.